Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Martedì, 8 luglio 1930 - ANNO VIII — Numero 158

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1211.

LEGGE 5 giugno 1930, n. 882.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1212.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1930, n. 906.

Proroga del termine di funzionamento di alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, il quale stabilisce che taluni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici durano in carica due anni e possono essere riconfermati soltanto per il biennio successivo;
Vista la legge 15 luglio 1926, n. 1263, che ha modificato il citato Regio decreto-legge;
Visto il decreto Reale 21 ottobre 1926, che ha riconfermato nella carica alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici per un biennio a datare dal 19 settembre 1926;
Visto il R. decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, che ha mantenuto l'attuale composizione del detto Consesso fino al 30 giugno 1930;
Ritenuto che, essendo in corso lo studio per la riforma dello stesso Consiglio, si rende necessario ed urgente consentire che gli attuali membri continuino a far parte di esso fino al 31 dicembre 1930;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali dovrebbero essere sostituiti o confermati nella loro carica a decorrere dal 1° luglio 1930, rimangono in carica fino al 31 dicembre 1930 nel detto Consiglio, che conserva l'attuale sua composizione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro n. 298, *foglio* 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1213.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. **760**.

Approvazione del nuovo regolamento per la tenuta del Giornale di macchina delle navi mercantili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la tenuta del Giornale di macchina, approvato con R. decreto 14 maggio 1893, n. 311;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1647, relativo alla tutela della vita umana in mare;
Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2752, per la promulgazione del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2164, per la modifica del regolamento per la uniforme tenuta del Giornale nautico dei bastimenti mercantili;
Riconosciuta la necessità di rendere il Giornale di macchina conforme alle moderne esigenze della tecnica e della sicurezza della navigazione;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la giustizia e culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento per la tenuta del Giornale di macchina, approvato con R. decreto 14 maggio 1893, n. 311, è abrogato e viene sostituito dal seguente

Regolamento per la tenuta del Giornale di macchina delle navi mercantili nazionali.

Art. 1.

Per le navi a propulsione meccanica è obbligatoria la tenuta di un Giornale di macchina secondo le norme del presente regolamento.

Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente le navi per le quali l'apparato motore da solo imprime alla nave velocità oraria inferiore a 7 miglia marine, funzionando detto motore a regime normale, portando la nave il massimo carico e navigando in condizioni normali di carena e di tempo; e ne sono pure esenti i rimorchiatori, le navi che fanno servizio di navigazione interna e quelle di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate.

Art. 2.

Il Giornale di macchina sarà conforme all'unito modello. In esso si dovranno registrare tutte le notizie dal Giornale medesimo richieste, nonchè tutti i fatti straordinari di qualche importanza relativi al comportamento ed allo stato generale delle motrici, degli apparecchi ausiliari importanti e delle caldaie principali ed ausiliarie specialmente in quanto questi fatti possano essere indizio o sintomo di anomalie esistenti od in via di prodursi nelle condizioni dei materiali; dovranno pure essere registrati tutti gli elementi e notizie prescritti dal vigente « Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare ».

Art. 3.

Il Giornale di macchina consta di due parti distinte collegate insieme a forma di registro di cm. 31 x cm. 22,5.

A queste parti è premessa, nella pagina 6 del Giornale, la descrizione sommaria delle motrici principali, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari più importanti, ed è premessa pure, nella pagina 7, l'indicazione delle « *Caratteristiche di funzionamento* » stabilite pel particolare tipo tanto delle motrici e caldaie principali quanto degli apparecchi e calderine ausiliari. Queste due pagine 6 e 7 devono essere scritte a cura del direttore di macchina che si trova in carica nel momento in cui si inizia l'uso del primo volume del nuovo modello del Giornale di macchina e poi devono essere ricopiate sui volumi successivi con quelle modifiche che il direttore di macchina in carica credesse di apportarvi. Le caratteristiche di funzionamento contenute nella pagina 7 sono precisate dal direttore di macchina tenendo presente che esse devono essere quelle necessarie e sufficienti per fornire, insieme al numero dei giri degli organi propulsori, un apprezzamento, se non assoluto, almeno relativo della potenza sviluppata dalle motrici principali e dagli apparecchi ausiliari, nonchè del modo col quale sono fatte funzionare le macchine di bordo e, quando esistono, le generatrici di vapore. I simboli assegnati ad ogni caratteristica di funzionamento in via generale devono essere le iniziali delle parole fondamentali che compaiono nel titolo della caratteristica. A cura del Registro italiano navale ed aeronautico sarà pubblicata (e successivamente mantenuta al corrente col progredire della tecnica) una tabella nella quale saranno indicate le caratteristiche di funzionamento principali, per ogni tipo di motrici, di caldaie, di apparecchi ausiliari ed i simboli corrispondenti; i direttori di macchina cercheranno di attenersi a quella indicazione, ma potranno, a loro giudizio, allontanarsene, sia introducendo, in aggiunta, l'uso di altre caratteristiche, sia tralasciando l'uso di qualche caratteristica indicata nella tabella suddetta e ciò in vista delle particolari circostanze che si verificano sulla nave oppure a motivo della mancanza, sulla nave stessa, di strumenti sui quali i valori di quelle caratteristiche possano essere immediatamente rilevati.

La « Parte 1ª » del Giornale di macchina consta di 93 doppie pagine ognuna delle quali si riferisce ad un'intera giornata, da una mezzanotte all'altra, e dev'essere compilata a cura del direttore di macchina mediante i dati e le notizie fornitegli, guardia per guardia, dai macchinisti di servizio. Questi dati e notizie devono essere presentati per iscritto su fogli volanti firmati oppure su quaderni personali che, quando riempiti, devono essere firmati dal macchinista e consegnati al direttore di macchina.

Il comandante della nave deve apporre il suo visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza dal porto, dopo aver esaminato le pagine che si riferiscono al precedente periodo di navigazione o di permanenza in porto.

Sotto la rubrica « Incidenti ed osservazioni » devono essere riportate anche le variazioni di andatura delle motrici ordinate durante la navigazione dal ponte di comando, col-

l'ora corrispondente letta — in ore e minuti primi — all'orologio di macchina. All'entrata ed uscita dai porti dev'essere inserita l'annotazione generica « *moto vario per manovra* » coll'indicazione degli istanti del principio e della fine del corrispondente periodo: detti istanti devono corrispondere agli ordini pervenuti dal ponte di comando, e cioè: « attenzione » e « le macchine non servono più » per l'arrivo, e « attenzione » e « velocità normale » per la partenza. Quando, durante la navigazione, viene rilevato qualche diagramma indicatore delle pressioni, deve esserne fatto cenno in questa rubrica.

In navigazione a mare largo dev'essere presa nota — e trascritta nel Giornale — anche dell'istante in cui si producono avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella Parte 2ª del Giornale di macchina.

Nelle colonne « caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie » devono essere riportati i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, corrispondenti alle *caratteristiche di funzionamento* precisate nella pag. 7 del Giornale. Analogamente devono esser riportati i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari importanti.

La « Parte 2ª » del Giornale di macchina consta di 30 pagine. In essa devono essere scritti, nel momento in cui è iniziato il Giornale, i nomi del comandante e del direttore di macchina che sono in carica; avvenendo sostituzioni del comandante e del direttore di macchina mentre il volume è in uso, deve pure esserne scritta la relativa variazione in questa Parte 2ª. Questa deve contenere le descrizioni sufficientemente dettagliate delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici ed alle caldaie od agli apparecchi ausiliari sia in navigazione che in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle avarie, le riparazioni eseguite ed i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso.

In questa Parte 2ª deve anche esser fatto cenno dei grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari ed anche delle immissioni in bacino per la pulizia della carena.

Devono sempre essere indicati la data ed il luogo corrispondenti alle notizie riportate.

Infine la stessa Parte 2ª deve contenere un cenno (con data e luogo) delle visite periodiche ed occasionali passate alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate.

Ogni speciale rapporto deve essere compilato e firmato dal direttore di macchina e portare l'indicazione della data della compilazione. Il comandante, a suo giudizio, può apporre il suo visto ad ogni rapporto del direttore di macchina; deve in ogni caso apporlo in calce all'ultimo rapporto del trimestre al quale si riferisce il volume del Giornale di macchina.

Art. 4.

Il Giornale di macchina dev'essere tenuto con diligenza e precisione per ordine di data. Non vi si devono fare abrasioni, e, ove fosse necessaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

Art. 5.

Il Giornale di macchina dev'essere presentato e vistato dall'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, dalla Regia autorità consolare all'estero, ad ogni arrivo della nave in un porto nel quale risiedano le autorità predette, dopo navigazioni di durata superiore a 24 ore.

Dev'essere presentato anche ad ogni richiesta dell'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, della Regia autorità consolare all'estero.

Art. 6.

Se i volumi del Giornale di macchina esistenti a bordo siano finiti in corso di navigazione o siano andati perduti o distrutti per una qualunque accidentalità, il comandante dovrà formarne uno provvisorio, nel quale indicherà anzitutto le ragioni del fatto, riportandole di suo pugno nella prima pagina della Parte 2ª.

Il Giornale di macchina provvisorio o la parte di esso che fu sostituita a quella esaurita, perduta o distrutta, sarà usato fino al primo porto d'approdo, dove il comandante farà la sua dichiarazione all'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, alla Regia autorità consolare all'estero.

Le dette autorità esamineranno se le ragioni della perdita o della distruzione del Giornale di macchina regolare addotte dal comandante siano pienamente giustificate, e, ove abbiano prove o sufficienti indizi che la perdita o distruzione sia avvenuta per colpa o dolo, procederanno secondo le norme fissate nel titolo IV del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Art. 7.

Qualora nel compiere la formalità di cui al primo capoverso dell'art. 5 del presente regolamento, oppure a seguito di richiesta straordinaria, le autorità marittime o consolari avvertissero che in una parte qualunque del Giornale di macchina siano state fatte false dichiarazioni, sostituzioni di fogli, ovvero abrasioni od altre sostanziali alterazioni, lo sequestreranno compilando analogo processo verbale che unitamente al Giornale sequestrato sarà trasmesso alla Procura del Re competente, secondo le norme prescritte dal regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento tutte le navi che ne hanno l'obbligo, come è specificato nell'art. 1, dovranno essere provvedute ed impiegare esclusivamente il Giornale di macchina conforme all'unito modello, salve le eccezioni — per le navi che si trovassero nella impossibilità di farlo — che fossero caso per caso ammesse dall'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, dalla Regia autorità consolare all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1930 Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 52. — MANCINI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Giornale di Macchina del[1] ____________

Il presente Giornale di Macchina composto di ______ *pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata col sigillo d'ufficio, è stato oggi rilasciato al* ______________ *di tonnellate* ________ *nette di registro e tonnellate* ________ *di stazza lorda, munito di* ______ *assi d'elica della potenza complessiva di cav.* { *asse* ________, *indicati* ________, } *ascritto al N.* ______ *di matricola del Compartimento marittimo di* ____________

____________, *li* ______________ 19____ *– Anno*____

______________________ di porto

____

(1) Piroscafo, piroscafo a turbine, piroscafo a ruote, motonave, motonave a ruote, piroscafo o motonave a propulsione elettrica, rotonave; da passeggeri, oppure da carico, oppure mist$\frac{o}{a}$; da traghetto; frigorifer$\frac{o}{a}$; cisterna nafta o cisterna benzina; posacavi, ecc.

Regio decreto sul regolamento per la tenuta del Giornale di macchina delle navi mercantili nazionali

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la tenuta del Giornale di macchina, approvato con R. decreto 14 maggio 1893, n. 311;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1647, relativo alla tutela della vita umana in mare;
Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2752, per la promulgazione del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2164, per la modifica del regolamento per la uniforme tenuta del Giornale nautico dei bastimenti mercantili;
Riconosciuta la necessità di rendere il Giornale di macchina conforme alle moderne esigenze della tecnica e della sicurezza della navigazione;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la giustizia e culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento per la tenuta del Giornale di macchina, approvato con R. decreto 14 maggio 1893, n. 311, è abrogato e viene sostituito dal seguente

REGOLAMENTO
per la tenuta del Giornale di macchina delle navi mercantili nazionali.

Art. 1.

Per le navi a propulsione meccanica è obbligatoria la tenuta di un Giornale di macchina secondo le norme del presente regolamento.
Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente le navi per le quali l'apparato motore da solo imprime alla nave velocità oraria inferiore a 7 miglia marine, funzionando detto motore a regime normale, portando la nave il massimo carico e navigando in condizioni normali di carena e di tempo; e ne sono pure esenti i rimorchiatori, le navi che fanno servizio di navigazione interna e quelle di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate.

Art. 2.

Il Giornale di macchina sarà conforme all'unito modello. In esso si dovranno registrare tutte le notizie dal Giornale medesimo richieste, nonchè tutti i fatti straordinari di qualche importanza relativi al comportamento ed allo stato generale delle motrici, degli apparecchi ausiliari importanti e delle caldaie principali ed ausiliarie specialmente in quanto questi fatti possano essere indizio o sintomo di anomalie esistenti od in via di prodursi nelle condizioni dei materiali; dovranno pure essere registrati tutti gli elementi e notizie prescritti dal vigente « Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare ».

Art. 3.

Il Giornale di macchina consta di due parti distinte collegate insieme a forma di registro di cm. 31 × cm. 22,5.
A queste parti è premessa, nella pagina 6 del Giornale, la descrizione sommaria delle motrici principali, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari più importanti, ed è premessa pure, nella pagina 7, l'indicazione delle « *Caratteristiche di funzionamento* » stabilite pel particolare tipo tanto delle motrici e caldaie principali quanto degli apparecchi e calderine ausiliari. Queste due pagine 6 e 7 devono essere scritte

a cura del direttore di macchina che si trova in carica nel momento in cui si inizia l'uso del primo volume del nuovo modello del Giornale di macchina e poi devono essere ricopiate sui volumi successivi con quelle modifiche che il direttore di macchina in carica credesse di apportarvi. Le caratteristiche di funzionamento contenute nella pagina 7 sono precisate dal direttore di macchina tenendo presente che esse devono essere quelle necessarie e sufficienti per fornire, insieme al numero dei giri degli organi propulsori, un apprezzamento, se non assoluto, almeno relativo della potenza sviluppata dalle motrici principali e dagli apparecchi ausiliari, nonchè del modo col quale sono fatte funzionare le macchine di bordo e, quando esistono, le generatrici di vapore. I simboli assegnati ad ogni caratteristica di funzionamento in via generale devono essere le iniziali delle parole fondamentali che compaiono nel titolo della caratteristica. A cura del Registro italiano navale ed aeronautico sarà pubblicata (e successivamente mantenuta al corrente col progredire della tecnica) una tabella nella quale saranno indicate le caratteristiche di funzionamento principali, per ogni tipo di motrici, di caldaie, di apparecchi ausiliari ed i simboli corrispondenti; i direttori di macchina cercheranno di attenersi a quella indicazione, ma potranno, a loro giudizio, allontanarsene, sia introducendo, in aggiunta, l'uso di altre caratteristiche, sia tralasciando l'uso di qualche caratteristica indicata nella tabella suddetta e ciò in vista delle particolari circostanze che si verificano sulla nave oppure a motivo della mancanza, sulla nave stessa, di strumenti sui quali i valori di quelle caratteristiche possano essere immediatamente rilevati.

La « Parte 1ª » del Giornale di macchina consta di 93 doppie pagine ognuna delle quali si riferisce ad un'intera giornata, da una mezzanotte all'altra, e dev'essere compilata a cura del direttore di macchina mediante i dati e le notizie fornitegli, guardia per guardia, dai macchinisti di servizio. Questi dati e notizie devono essere presentati per iscritto su fogli volanti firmati oppure su quaderni personali che, quando riempiti, devono essere firmati dal macchinista e consegnati al direttore di macchina.

Il comandante della nave deve apporre il suo visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza dal porto, dopo aver esaminato le pagine che si riferiscono al precedente periodo di navigazione o di permanenza in porto.

Sotto la rubrica « Incidenti ed osservazioni » devono essere riportate anche le variazioni di andatura delle motrici ordinate durante la navigazione dal ponte di comando, coll'ora corrispondente letta — in ore e minuti primi — all'orologio di macchina. All'entrata ed uscita dai porti dev'essere inserita l'annotazione generica « *moto vario per manovra* » coll'indicazione degli istanti del principio e della fine del corrispondente periodo: detti istanti devono corrispondere agli ordini pervenuti dal ponte di comando, e cioè: « attenzione » e « le macchine non servono più » per l'arrivo, e « attenzione » e « velocità normale » per la partenza. Quando, durante la navigazione, viene rilevato qualche diagramma indicatore delle pressioni, deve esserne fatto cenno in questa rubrica.

In navigazione a mare largo dev'essere presa nota — e trascritta nel Giornale — anche dell'istante in cui si producono avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella Parte 2ª del Giornale di macchina.

Nelle colonne « caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie » devono essere riportati i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, corrispondenti alle *caratteristiche di funzionamento* precisate nella pag. 7 del Giornale. Analogamente devono essere riportati i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari importanti.

La « Parte 2ª » del Giornale di macchina consta di 30 pagine. In essa devono essere scritti, nel momento in cui è iniziato il Giornale, i nomi del comandante e del direttore di macchina che sono in carica; avvenendo sostituzioni del comandante e del direttore di macchina mentre il volume è in uso, deve pure esserne scritta la relativa variazione in questa Parte 2ª. Questa deve contenere le descrizioni sufficientemente dettagliate delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici ed alle caldaie od agli apparecchi ausiliari sia in navigazione che in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle avarie, le riparazioni eseguite ed i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso.

In questa Parte 2ª deve anche esser fatto cenno dei grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari ed anche delle immissioni in bacino per la pulizia della carena.

Devono sempre essere indicati la data ed il luogo corrispondenti alle notizie riportate.

Infine la stessa Parte 2ª deve contenere un cenno (con data e luogo) delle visite periodiche ed occasionali passate alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate.

Ogni speciale rapporto deve essere compilato e firmato dal direttore di macchina e portare l'indicazione della data della compilazione. Il comandante, a suo giudizio, può apporre il suo visto ad ogni rapporto del direttore di macchina; deve in ogni caso apporlo in calce all'ultimo rapporto del trimestre al quale si riferisce il volume del Giornale di macchina.

Art. 4.

Il Giornale di macchina dev'essere tenuto con diligenza e precisione per ordine di data. Non vi si devono fare abrasioni, e, ove fosse necessaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

Art. 5.

Il Giornale di macchina dev'essere presentato e vistato dall'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, dalla Regia autorità consolare all'estero, ad ogni arrivo della nave in un porto nel quale risiedano le autorità predette, dopo navigazioni di durata superiore a 24 ore.

Dev'essere presentato anche ad ogni richiesta dell'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, della Regia autorità consolare all'estero.

Art. 6.

Se i volumi del Giornale di macchina esistenti a bordo siano finiti in corso di navigazione o siano andati perduti o distrutti per una qualunque accidentalità, il comandante dovrà formarne uno provvisorio, nel quale indicherà anzitutto le ragioni del fatto, riportandole di suo pugno nella prima pagina della Parte 2ª.

Il Giornale di macchina provvisorio o la parte di esso che fu sostituita a quella esaurita, perduta o distrutta, sarà usato fino al primo porto d'approdo, dove il comandante farà la sua dichiarazione all'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, alla Regia autorità consolare all'estero.

Le dette autorità esamineranno se le ragioni della perdita o della distruzione del Giornale di macchina regolare addotte dal comandante siano pienamente giustificate, e, ove abbiano prove o sufficienti indizi che la perdita o distruzione sia avvenuta per colpa o dolo, procederanno secondo le norme fissate nel titolo IV del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Art. 7.

Qualora nel compiere la formalità di cui al primo capoverso dell'art. 5 del presente regolamento, oppure a seguito di richiesta straordinaria, le autorità marittime o consolari avvertissero che in una parte qualunque del Giornale di macchina siano state fatte false dichiarazioni, sostituzioni di fogli, ovvero abrasioni od altre sostanziali alterazioni, lo sequestreranno compilando analogo processo verbale che unitamente al Giornale sequestrato sarà trasmesso alla Procura del Re competente, secondo le norme prescritte dal regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento tutte le navi che ne hanno l'obbligo, come è specificato nell'art. 1, dovranno essere provvedute ed impiegare esclusivamente il Giornale di macchina conforme all'unito modello, salve le eccezioni — per le navi che si trovassero nella impossibilità di farlo — che fossero caso per caso ammesse dall'autorità marittima nel Regno e nelle Colonie, dalla Regia autorità consolare all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Dati principali relativi alle motrici principali, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari più importanti

Descrizione sommaria dell'apparato motore (luogo ed anno di costruzione):

....

....

....

....

....

....

Descrizione sommaria delle caldaie principali:

....

....

....

....

....

....

Descrizione sommaria degli apparecchi ausiliari più importanti:

....

....

....

....

....

....

....

................................, *li* ....

Il Direttore di macchina

....

Caratteristiche di funzionamento, e relativi simboli, delle motrici principali, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari importanti

MOTRICI PRINCIPALI

Caratteristiche di funzionamento	Simbolo

CALDAIE

Caratteristiche di funzionamento	Simbolo

APPARECCHI AUSILIARI IMPORTANTI

Apparecchio	Caratteristiche di funzionamento	Simbolo

................................, *li* ....

Il Direttore di macchina

....

8 (*fino a pagg. 192–193*).

GIORNALE DI MACCHINA

GIORNO .... *MESE* ....

In navigazione da .... *a* ....;

ORE	CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO		Media complessiva dei giri al 1'	Velocità corrisp. miglia
	DELLE MOTRICI IN AZIONE	DELLE CALDAIE IN AZIONE		
dalle 0 alle 4				
dalle 4 alle 8				
dalle 8 a Mezzodì				
da Mezzodì alle 16				
dalle 16 alle 20				
dalle 20 a M.notte				

Velocità teorica corrispondente al numero dei giri .... **Densità acqua caldaie** ....

Velocità effettiva nelle 24 ore .... **Assaggio chimico dell'acqua di condensazione** ....

MACCHINARI AUSILIARI IMPORTANTI (esclusi quelli in servizio normale per le motrici) E CALDAIE AUSILIARIE IN AZIONE

....	Caratteristiche di funzionamento	per ore	*Osservazioni*

(*fino a pagg. 192–193*). 9

ANNO ....

oppure in porto a ....

Parte 1ª

INCIDENTI ED OSSERVAZIONI	UFFICIALE di guardia

QUANTITÀ PRESENTE DEI MATERIALI CONSUMABILI

Combustibile { *imbarcato*: carbone tonn. ....; nafta tonn. ....; *consumato*: carbone tonn. ....; nafta tonn. ....; } { Diesel tonn. .... densità .... punto d'infiammabilità .... }

Immersione (*osservata o presunta*): a poppa m. .... a prora m. .... media m. ....

Olio. . . { *imbarcato*: per lumi kg. ....; minerale kg. ....; *consumato*: per lumi kg. ....; minerale kg. ....; }

Acqua. . { *imbarcata o prodotta*: potabile tonn. ....; di macchina tonn. ....; di lavanda tonn. .... *consumata*: potabile tonn. ....; di macchina tonn. ....; di lavanda tonn. .... }

Ceneri scaricate tonn. ....

Ore di moto delle motrici ....

Rimanenze a bordo a mezzanotte (fine della giornata):
Carbone tonn. ....; nafta tonn. ....; Diesel tonn. ....; Acqua potabile tonn. .... di macchina tonn. ....; di lavanda tonn. ....
Olio per lumi kg. ....; minerale kg. ....

IL DIRETTORE DI MACCHINA

(*firma*) ....

Visto: **IL COMANDANTE**
(*per le giornate di arrivo e di partenza*)

(*firma*) ....

Numero di pubblicazione 1214.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 817.

Esecuzione della Convenzione di conciliazione, di regolamento giudiziario e d'arbitrato, stipulata fra l'Italia e la Norvegia ad Oslo il 17 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di conciliazione, di regolamento giudiziario e d'arbitrato, conclusa a Oslo, tra l'Italia e la Norvegia, il 17 giugno 1929.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 93. — MANCINI.

Convention entre l'Italie et la Norvège de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

ET

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE

animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent l'Italie et la Norvège, et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage, appliquées aux différends internationaux,

ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Norvège, Monsieur le Comte CARLO SENNI,

Sa Majesté le Roi de Norvège:

Son Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur JOHAN LUDWIG MOWINCKEL,

lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I.

Du règlement pacifique en général.

Article premier.

Les différends de toute nature qui viendraient à s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, dans un délai raisonnable, à un règlement judiciaire ou arbitral, précédé d'un recours à la procédure de conciliation.

Article 2.

1. - Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Parties seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

2. - La présente Convention ne porte pas atteinte aux accords en vigueur établissant pour les Hautes Parties contractantes une procédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, si ces accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation, après que cette procédure aura été employée sans résultat, les dispositions de la présente Convention relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application.

Article 3.

1. - S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente Convention, avant qu'une décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par l'autorité compétente.

2. - La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente Convention, devra notifier à l'autre Partie son intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée.

CHAPITRE II.

De la conciliation.

Article 4.

1. - Tous les différends entre les Parties, de quelque nature qu'ils soient, seront, avant toute procédure devant la Cour Permanente de Justice Internationale ou avant tout recours à l'arbitrage, soumis à fin de conciliation à une Commission Permanente de Conciliation.

2. - Toutefois, les Hautes Parties contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un différend déterminé sera réglé directement par la Cour Permanente de Justice Internationale ou par voie d'arbitrage.

Article 5.

La Commission Permanente de Conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 6.

La Commission de Conciliation sera constituée comme suit:

1. - La Commission comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi

leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leurs résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service. Parmi eux, les Parties désigneront le président de la Commission.

2. - Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être remplacés au cours de leur mandat de l'accord des Parties. Chaque Partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, les commissaires resteront en fonction pour l'achèvement de leurs travaux en cours.

3. - Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Article 7.

Si la nomination des commissaires à désigner en commun ou du président n'intervient pas dans le délai de six mois prévu à l'article 5 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront effectuées, à la demande d'une seule des Parties, par le président de la Cour Permanente de Justice Internationale ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats contractants, par le vice-président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.

Article 8.

1. - La Commission de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président par l'une des Parties contractantes.

2. - La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

3. - La requête sera notifiée sans délai par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation à l'autre Partie.

Article 9.

1. - Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des Parties aura porté un différend devant la Commission Permanente de Conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

2. - La Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.

Article 10.

La Commission de Concilition sera convoquée par son président dans le plus bref délai et se réunira, sauf accord contraire des Parties, au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu désigné par son président.

Article 11.

Les travaux de la Commission de Conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.

Article 12.

1. - Sauf accord contraire des Parties, la Commission de Conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

2. - Les Parties seront représentées auprès de la Commission de Conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

3. - La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elles jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.

Article 13.

1. - La Commission de Conciliation pourra déliberer valablement si tous les membres ont été dûment convoqués et si le président et au moins deux autres membres sont présents.

2. - Sauf disposition contraire de la présente Convention les décisions de la Commission de Conciliation seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Article 14.

Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de Conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 15.

1. - Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté du commun accord des Parties, qui en supporteront chacune une part égale.

2. - Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

Article 16.

1. - La Commission de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.

2. - A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal, qui ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité, sera signé par le président.

3. - Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un

délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du différend.

Article 17.

Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des Parties. Il appartient aux Parties d'en décider la publication.

CHAPITRE III.

Du règlement judiciaire.

Article 18.

Tous différends, au sujet desquels les Parties se contesteraient réciproquement un droit, seront, à défaut de conciliation devant la Commission Permanente de Conciliation, soumis pour jugement à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono.*

Article 19.

1. - Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

2. - Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.

3. - Il sera interprété en tous points par la Cour.

4. - Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties à été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Article 20.

Si les Parties sont d'accord pour soumettre les différends visés à l'article 18 à un Tribunal Arbitral, elles rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait application dans la mesure nécessaire des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Article 21.

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis visé à l'article précédent ou à défaut de désignation d'arbitres et après un préavis de trois mois l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour Permanente de Justice Internationale.

CHAPITRE IV.

Du règlement arbitral.

Article 22.

Les différendes autres que ceux visés à l'article 18 de la présente Convention seront, à défaut de conciliation, soumis à un Tribunal Arbitral qui aura le pouvoir d'amiable compositeur et qui dictera un règlement obligatoire pour les Parties.

Article 23.

Le Tribunal Arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le surarbitre seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

Article 24.

Si la nomination des membres du Tribunal Arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un tribunal arbitral, les nominations seront effectuées, à la demande d'une seule des Parties, par le président de la Cour Permanente de Justice Internationale ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats contractants, par le vice-président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.

Article 25.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Article 26.

Les Parties rédigeront un compromis déterminant l'objet du litige et la procédure à suivre.

Article 27.

A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 28.

Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou l'autre des Parties. Dans ce cas le Tribunal règlera lui même la procédure.

CHAPITRE V.

Dispositions générales.

Article 29.

1. - Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment, si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déja effectués ou sur le point de l'être, la Cour Permanente de Justice Internationale, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal Arbitral, indiquera dans le plus bref délai possible les mesures provisoires qui doivent être prises. Les Parties seront tenues de s'y conformer.

2. - Si la Commission de Conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

3. - Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de Conciliation et, en général, à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 30.

Si la sentence judiciaire ou arbitral déclarait qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les Parties conviennent qu'il devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable.

Article 31.

1. - La présente Convention sera applicable entre les Hautes Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ait un intérêt dans le différend.

2. - Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront d'un commun accord inviter une tierce Puissance.

Article 32.

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges, seront soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Article 33.

La présente Convention, conforme au Pacte de la Société des Nations, ne sera pas interprétée comme restreignant la mission de celle-ci de prendre, à tout moment, les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix du monde.

Article 34.

1. - La présente Convention, qui remplacera la Convention d'arbitrage du 4 décembre 1910, sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Rome.

Elle sera enregistrée au Secrétariat de la Société des Nations.

2. - La Convention est conclue pour une durée de dix ans à compter de la date de l'échange des ratifications.

3. - Si elle n'est pas dénoncée un an au moins avant l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.

4. - Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes, les procédures engagées au moment de l'expiration du terme de la Convention continueront jusqu'à leur achèvement normal.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Oslo le 17 juin 1929, en deux exemplaires.

(*L. S.*) CARLO SENNI (*L. S.*) JOHAN LUDWIG MOWINCKEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1930.
Approvazione del regolamento per il servizio del casellario giudiziale nella Somalia Italiana e nell'Eritrea.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 26 febbraio 1930, n. 210, relativo alla istituzione, nella Somalia Italiana, del casellario giudiziale ed alla unificazione del servizio del casellario giudiziale nella Colonia Eritrea;

Di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per il servizio del casellario giudiziale nella Somalia Italiana e nella Colonia Eritrea.

Roma, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Regolamento per il servizio del casellario giudiziale in Eritrea e nella Somalia Italiana.

I. — ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO.

Art. 1.

Per i sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, si iscrivono, per estratto, nel casellario giudiziale:

a) tutte le decisioni di condanna irrevocabile per i delitti e per le contravvenzioni previste dai codici nonchè per i reati previsti dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, e dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, e dai Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, sulla difesa dello Stato;

b) le sentenze di assoluzione per insufficienza di prova, solo in caso di delitti, pronunciate in sede d'istruttoria o di giudizio;

c) le sentenze di condanna non definitive pronunciate in contumacia per i reati di Corte d'assise;

d) le sentenze ed i provvedimenti con i quali il commerciante sia dichiarato o considerato fallito;

e) le sentenze, ed i provvedimenti, aventi carattere giudiziale definitivo che pronunciano l'interdizione e l'inabilitazione.

Art. 2.

Per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri, si iscrivono, per estratto, nel casellario giudiziale, tutte le sentenze pronunciate in materia penale, civile e commerciale, i decreti di condanna e gli altri provvedimenti enumerati nell'art. 619 del Codice di procedura penale, eccettuate, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, le sentenze ed i decreti di condanna, e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere, relative a contravvenzioni previste da regolamenti municipali; nonchè le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere per inesistenza del fatto o perchè l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso.

Art. 3.

Gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti menzionati negli articoli 1 e 2, concernenti sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, nonchè cittadini italiani e cittadini stranieri, nati in Eritrea e in Somalia, sono raccolti e conservati, rispettivamente, nei casellari giudiziali presso il Tribunale di Asmara e l'Ufficio del giudice di Mogadiscio.

Anche per i sudditi stranieri nati altrove e per coloro pei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita, gli estratti delle decisioni anzidette, a seconda delle autorità che le pronunciarono, sono raccolte e conservate, rispettivamente nei casellari presso il Tribunale di Asmara e l'Ufficio del giudice di Mogadiscio.

Art. 4.

Per i cittadini italiani, *se nati nel Regno,* l'Ufficio del casellario competente a raccogliere e conservare gli estratti indicati nell'articolo 2 è quello del circondario giudiziario a cui appartiene il loro luogo di nascita; *se nati all'estero o se il luogo di nascita non siasi potuto accertare,* è competente l'ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma.

Per i cittadini stranieri, che non siano nati in Colonia o nel Regno, gli estratti sono raccolti e conservati nell'ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma; ma, *se nati nel Regno,* il casellario competente è quello del circondario giudiziario, cui appartiene il luogo di nascita.

Art. 5.

I casellari giudiziari presso il Tribunale di Asmara e l'Ufficio del giudice di Mogadiscio sono costituiti in tre separati reparti, l'uno per conservarvi i cartellini riguardanti i sudditi coloniali ed assimilati, l'altro per i sudditi stranieri, ed il terzo per i cartellini riguardanti cittadini italiani e cittadini stranieri.

Nel reparto riguardante i sudditi coloniali ed assimilati, i cartellini sono collocati nelle cassette raggruppati per ciascuna tribù, cabila o villaggio a cui essi appartengono.

Ciascun gruppo è preceduto da interposto cartone alquanto sporgente, portante l'indicazione della tribù o della cabila o del villaggio, ed i varî gruppi sono ordinati alfabeticamente, con riguardo alle lettere iniziali della tribù, della cabila o del villaggio.

Il cartone di ciascun gruppo è preceduto da un elenco conforme al mod. n. 3, annesso al presente regolamento, sul quale sono registrati, con il nome degli iscritti, tutti i cartellini riferentisi al gruppo cui appartengono.

Nel reparto riguardante i sudditi stranieri, i cartellini sono, allo stesso modo, ordinati e raggruppati, avuto riguardo alle lettere iniziali del paese d'origine.

Nel reparto riguardante i cittadini italiani e cittadini stranieri, i cartellini sono collocati nelle cassette in ordine alfabetico per cognome e nome, ed il passaggio da una lettera dell'alfabeto alle successive, oltre che segnato ugualmente da interposti cartoni alquanto sporgenti, portanti l'indicazione delle lettere e delle sillabe relative, è preceduto anch'esso dall'elenco di cui al quarto comma.

Art. 6.

Il rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale di Asmara ed il Giudice della Somalia Italiana hanno la vigilanza rispettivamente sui casellari della Colonia Eritrea e della Somalia e procederanno ad ispezione degli stessi, quando lo ritengano opportuno.

I predetti magistrati sono tenuti:

1° ad ispezionare mensilmente il casellario locale allo scopo di accertare la regolarità del servizio, sia per quanto riguarda la collocazione, l'ordine dei cartellini entro le cassette, che la regolarità nel rilascio dei certificati;

2° a trasmettere, due volte l'anno, e precisamente entro il 10 gennaio ed il 10 luglio, all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia, una relazione sommaria sulla tenuta del casellario e sull'andamento del servizio nel precorso semestre, e specialmente sul modo come procedettero la compilazione e la trasmissione dei cartellini e dei fogli complementari, nei riguardi dei cittadini italiani e cittadini stranieri.

Art. 7.

Per il servizio del casellario è prescritto il «registro delle rettifiche» (mod. 35 annesso al R. decreto 15 ottobre 1905, n. 548) per annotarvi le rettifiche delle iscrizioni, qualunque sia l'errore che vi abbia dato causa.

II. — Formazione e trasmissione dei cartellini.

Art. 8.

L'iscrizione delle decisioni e dei provvedimenti indicati negli articoli 1 e 2 è fatta su cartellini aventi la forma, le dimensioni ed il colore all'uopo stabiliti.

Art. 9.

Ogni cartellino è personale e deve contenere, in caratteri chiari e leggibili, l'indicazione del cognome, nome e soprannome, paternità, maternità, data e luogo di nascita della persona cui si riferisce, e tutte le altre qualità personali che valgano ad identificarla.

Per i sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, oltre i dati del precedente comma rilevati per quanto sia possibile, saranno aggiunte, qualora risultino, le indicazioni relative al nome dell'avo, della cabila o tribù o villaggio, cui appartiene l'iscritto, ed alla sua religione.

Qualora nei riguardi di un suddito coloniale ed assimilato o suddito straniero, per il quale sia stato precedentemente compilato il cartellino, si abbia una nuova decisione da iscriversi nel casellario giudiziale, vi si provvede mediante trascrizione, sul cartellino stesso, dell'estratto della sentenza.

Per i cittadini italiani e cittadini stranieri, dovunque nati, è compilato, invece, un nuovo cartellino, e nel casellario tutti i cartellini al nome della stessa persona dovranno essere progressivamente numerati in ordine di data delle decisioni e riuniti entro apposita copertina per i cartellini multipli (mod. n. 8 annesso al R. decreto 15 ottobre 1905, n. 548).

Art. 10.

Per tutte le decisioni indicate nell'art. 1, pronunciate a carico di sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, si forma un solo cartellino per il casellario locale sul modello n. 1, annesso al presente regolamento, in cartoncino bianco per gli uomini ed arancione per le donne.

Art. 11.

Quando si tratti di condanna per delitti a pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi, ai cartellini riguardanti sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stra-

nieri, sarà da unirsi la fotografia segnaletica, se fu già eseguita all'atto della cattura o durante il procedimento.

In ogni caso, trattandosi delle predette condanne, la fotografia segnaletica sarà eseguita all'inizio dell'espiazione della pena in duplice esemplare, da trasmettersi — a cura degli ufficiali carcerari — l'uno al casellario giudiziale che conserva il cartellino, e l'altro all'autorità giudiziaria che conserva gli atti processuali, per esservi allegato.

Art. 12.

Pei cittadini italiani e per i cittadini stranieri, ovunque nati, i cartellini devono essere compilati sui modelli prescritti col R. decreto 15 ottobre 1905, n. 548, modificato col decreto del Ministro per la giustizia 23 dicembre 1923.

Finchè non sia diversamente disposto, per tutte le decisioni a loro riguardo, si formano:

a) due cartellini bianchi (mod. di lett. *A* per il casellario centrale e mod. di lett. *B* per il casellario locale) quando si tratti di sentenze per delitti preveduti dai codici e dalle leggi 24 dicembre 1925, n. 2263, e 25 novembre 1926, n. 2008, e dai Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, siano essi soli o siano accompagnati da altri delitti o contravvenzioni;

b) un cartellino bianco (mod. di lett. *B*, per il solo casellario locale) quando si tratti di sentenze di condanna per altri delitti non preveduti dai codici, siano essi soli o siano accompagnati da contravvenzioni;

c) un cartellino di colore arancione (mod. di lett. *B* per il solo casellario locale) quando si tratti di sentenze di proscioglimento per delitti preveduti o non dai codici (escluse, naturalmente, quelle di assoluzione o di non doversi procedere per inesistenza del fatto o perchè l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, come nell'art. 2);

d) un cartellino di colore giallo (mod. di lett. *B* per il solo casellario locale) quando si tratti di condanna o di proscioglimento e di decreti di condanna concernenti soltanto contravvenzioni, (escluse le sentenze ed i decreti di condanna, e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere, relative a contravvenzioni previste da regolamenti municipali come all'art. 2);

e) un cartellino di colore rosa (mod. di lett. *B* per il solo casellario locale) quando si tratti di sentenza di interdizione o di inabilitazione;

f) un cartellino di colore cenere (mod. di lett. *B* per il solo casellario locale) quando si tratti di dichiarazione di fallimento o di ogni altro provvedimento in forza del quale il commerciante è considerato fallito.

All'esemplare del cartellino (mod. di lett. *A*) destinato all'ufficio del casellario centrale, deve essere unita una scheda (mod. 4) contenente il cognome, nome e soprannome, paternità, maternità, luogo e data di nascita delle persone iscritte nel cartellino stesso.

Art. 13.

Per ogni sentenza penale di condanna per delitto, pronunciata contro un cittadino straniero, e soltanto nel caso in cui sia realmente accertata la cittadinanza straniera, è formato un terzo esemplare del cartellino, che dovrà essere unito ai corrispondenti modelli di lett. *A* e *B* per essere poi comunicato, a cura del Ministero della giustizia, al Governo dello Stato estero in conformità delle vigenti convenzioni internazionali o per reciprocità.

Per tale esemplare dovrà essere usato un cartellino di lett. *B* contrassegnandolo con la lett. *C* e specificando, nella rubrica delle « annotazioni » l'eseguito accertamento della cittadinanza straniera dell'iscritto.

Art. 14.

Per le decisioni indicate all'art. 1, se pronunciate nel Regno, nei riguardi di sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, è compilato soltanto il cartellino di lett. *B* e sul modello in uso per i casellari del Regno.

Il detto cartellino, nel termine prescritto per la compilazione, sarà inviato, direttamente, con la nota nominativa di accompagnamento, di cui all'art. 20, al rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale di Asmara o al Giudice della Somalia in Mogadiscio che cureranno la restituzione all'ufficio mittente della nota nominativa con dichiarazione di ricevuta.

I predetti funzionari riconosciutane la regolarità ordineranno la iscrizione della decisione nel casellario giudiziale, o mediante la trascrizione sul prescritto modello 1, ove si tratti di una prima decisione, o mediante annotazione sul cartellino eventualmente già esistente.

Eseguita l'operazione, l'ufficio del casellario restituirà il cartellino di lett. *B* al rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale di Asmara o al Giudice della Somalia in Mogadiscio, con la dichiarazione di avervi provveduto.

Art. 15.

Oltre ai cartellini indicati nei numeri precedenti, vengono compilati, per uso dei casellari locali, cartellini di richiamo nei quali sono indicati:

a) per le donne maritate o vedove, il cognome del marito, sempre che si tratti di cittadino italiano o cittadino straniero;

b) per coloro che siano usualmente chiamati con il soprannome o con un pseudonimo, il soprannome o pseudonimo.

Per i sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri i cartellini di richiamo sono conformi al mod. 2 annesso al presente regolamento; per i cittadini italiani o pei cittadini stranieri, ovunque nati, sono usati, invece, i modelli numeri 1, 2, 3-*ter*, approvati con R. decreto 15 ottobre 1905, n. 548.

Art. 16.

Per le decisioni o provvedimenti, pronunciati *contro cittadini stranieri, nati nel Regno*, oltre ai modelli di lett. *A* e *B* destinati rispettivamente al casellario centrale ed al casellario del circondario di nascita, dovrà formarsi un cartellino di richiamo, da trasmettersi direttamente al casellario presso il Tribunale di Roma, nel quale, dopo le indicazioni delle generalità dell'individuo cui il cartellino si riferisce, si dovrà, a cura e firma del cancelliere compilatore, annotare nello spazio in bianco;

« *Trattasi di straniero nato in Italia* »,

aggiungendo:

« *Condannato con sentenza* . . . . . 19... *del* . . . . *alla pena di* . . . . *ed il cartellino è collocato nel casellario del Tribunale di* . . . . ».

Il cartellino di richiamo per il casellario presso il Tribunale di Roma, sarà formato altresì per i *cittadini di origine italiana* anche se nati in un Comune del Regno, *ma che siano divenuti stranieri* o per espressa dichiarazione di volontà o per il verificarsi degli altri fatti contemplati nella legge 13 giugno 1912, n. 555, ovvero *abbiano perduto la cittadinanza italiana* per indegnità giusta le leggi 31 gennaio 1926,

n. 108, e 25 novembre 1926, n. 2008, e per essi, nello spazio in bianco del cartellino, sarà annotato:

« *Trattasi di cittadino italiano divenuto straniero* »; aggiungendo l'altra dichiarazione surriportata.

Il cartellino di richiamo, nei riguardi dei cittadini italiani e cittadini stranieri e sudditi stranieri nati in Colonia è formato e trasmesso al casellario del Tribunale di Asmara o all'Ufficio del giudice di Mogadiscio, ma solo nel caso in cui la iscrizione sia conservata in casellario diverso.

Art. 17.

I cartellini concernenti sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri o gli estratti delle sentenze nel caso che già esista il cartellino e gli altri cartellini, devono essere compilati, non oltre due mesi dal giorno in cui siano divenute irrevocabili le decisioni cui si riferiscono.

Per le condanne in contumacia, non definitive, per i reati di Corte d'assise, i cartellini, e, nel caso, gli estratti delle sentenze, devono essere compilati non oltre un mese dal giorno in cui la sentenza venne profferita.

Il cartellino sarà eliminato, o l'annotazione annullata, se le iscrizioni, cui si riferiscono, siano state annullate, revocate o modificate da una successiva decisione concernente la medesima persona ed il medesimo fatto e che, nel caso, dovrà sostituire nel casellario la precedente iscrizione.

Art. 18.

Della formazione del cartellino e dell'estratto della sentenza per il casellario è fatta menzione in margine all'originale della sentenza e nel registro generale degli affari penali.

In questo registro si annota pure la data di collocazione del cartellino nel casellario, o della trascrizione dell'estratto della sentenza sul cartellino già esistente.

Art. 19.

I cartellini, concernenti sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, o gli estratti delle sentenze, se esista già il cartellino, dopo compilati e vistati dal magistrato, sono tosto trasmessi al casellario giudiziario della Colonia.

Anche gli altri cartellini saranno tosto trasmessi al casellario stesso o al cancelliere capo del tribunale nel cui casellario dovranno esser conservati, secondo gli articoli 3 e 4.

Art. 20.

Per la trasmissione ai casellari dei cartellini o degli estratti di sentenza, se già esista il cartellino, si fa uso di una semplice nota di accompagnamento, contenente l'elenco nominativo dei documenti allegati.

Le note di accompagnamento, con la firma del ricevente, il bollo dell'ufficio e la data di collocazione dei cartellini nel casellario, saranno rimandate immediatamente all'ufficio mittente, e, da questo, riunite agli atti del processo. Sarà pure riunito agli atti del processo l'estratto della sentenza, comunicato al casellario per l'annotazione sul cartellino già esistente, e restituito con l'attestazione della eseguita trascrizione.

Art. 21.

Salvo quanto è disposto nell'art. 14 la trasmissione dei cartellini e di qualsiasi altro documento per il servizio del casellario, è eseguita direttamente sia al casellario centrale presso il Ministero della giustizia, sia ai cancellieri capi dei tribunali che li devono ricevere per competenza.

Art. 22.

I modelli dei cartellini per i cittadini italiani e i cittadini stranieri, destinati ai casellari locali ed al casellario centrale presso il Ministero della giustizia, la scheda mod. 4, i cartellini di richiamo e le copertine dei cartellini multipli, verranno forniti dal Ministero della giustizia.

A tale scopo il rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale di Asmara e il Giudice della Somalia in Mogadiscio, nel mese di gennaio di ogni anno, trasmetteranno direttamente al casellario centrale presso il Ministero della giustizia, la richiesta per il fabbisogno di un anno, corrispondente all'esercizio finanziario successivo, indicando il numero e la specie dei modelli, per ogni singolo ufficio della Colonia Eritrea e della Somalia.

Gli altri moduli per i sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, saranno stampati a cura dei rispettivi Governi coloniali.

III. — Fogli complementari.

Art. 23.

Nei riguardi dei cittadini italiani e cittadini stranieri, le notizie delle quali è menzione nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 619 del Codice di procedura penale, e le altre che non possono essere trascritte sul cartellino al momento della sua formazione vi saranno successivamente aggiunte, desumendole dai fogli complementari, da compilarsi ai sensi degli articoli 31 e seguenti del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Nei riguardi dei sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, saranno annotati nel cartellino i soli provvedimenti di grazia sovrana, amnistia ed indulto, e quante volte ne ricorra il caso, le altre notizie personali che non poterono essere trascritte nel cartellino al momento della sua compilazione.

IV. — Eliminazione dei cartellini.

Art. 24.

Tanto per i cittadini italiani e cittadini stranieri, che per i sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, le iscrizioni nel casellario sono eliminate secondo le norme di cui agli articoli 620 del Codice di procedura penale, 35 e seguenti del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Per i sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, i cartellini eliminati sono sottoposti all'esame del rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale di Asmara e del Giudice della Somalia in Mogadiscio, il quale ne approva la eliminazione oppure richiede schiarimenti, e, se del caso, ordina che siano mantenuti nel casellario i cartellini che vi debbono essere ancora conservati.

Per i cittadini italiani e cittadini stranieri, i cartellini eliminati sono trasmessi direttamente all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia, giusta gli articoli 38, ultimo capoverso, del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, e 19 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366.

V. — Certificati del casellario.

Art. 25.

Le domande o richieste dei certificati del casellario devono essere indirizzate:

a) al cancelliere del Tribunale di Asmara o dell'Ufficio del giudice di Mogadiscio, se riguardino cittadini italiani o cittadini stranieri, o sudditi coloniali od assimilati e sudditi stranieri, nati rispettivamente in Eritrea o nella Somalia od altrove; ed anche di sconosciuto luogo di nascita, se risulti che abbiano tenuto dimora in quelle Colonie, sia pure temporaneamente;

b) al cancelliere capo del tribunale, nel cui circondario trovasi il luogo di nascita della persona, cui la richiesta si riferisce, se riguardino cittadini italiani, ed in genere persone nate nel Regno;

c) al cancelliere capo del Tribunale di Roma se riguardino cittadini stranieri o cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel Regno.

Art. 26.

Nella richiesta dei certificati riguardanti sudditi coloniali ed assimilati e sudditi stranieri, deve essere indicato, possibilmente, oltre il nome e le altre notizie relative alle loro qualità personali e, se esista, il cognome, anche il nome del padre, della madre e dell'avo, nonchè la tribù o cabila o villaggio cui appartengono, e la religione, e quanto altro valga ad identificare l'individuo cui la richiesta si riferisce.

Per i sudditi stranieri sarà, altresì, indicato il paese di origine.

Nei casi di dubbia identificazione potrà essere richiesta la fotografia dell'individuo, a cui il certificato si riferisce.

Qualora dal riscontro tra la fotografia esibita e quella esistente nel casellario, non resti, eventualmente, accertata la identità fisica della persona, il funzionario, pur rilasciando il certificato, ne farà espressa dichiarazione nel certificato stesso.

VI. — Disposizione finale.

Art. 27.

Sono da osservarsi, in quanto non sia disposto dal presente regolamento ed in quanto siano applicabili, in rapporto allo speciale ordinamento giudiziario dell'Eritrea e della Somalia, tutte le altre norme ed istruzioni per il servizio del casellario giudiziale vigenti nel Regno, nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Roma, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le colonie:
De Bono.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

Mod. n. 1
(Art. 1 del Regolamento).

Per (1) . . . .

CARTELLINO pel Casellario Locale - TRIBUNALE di . . . .

NOME E SOPRANNOME (2) . . . .

Nome del padre — N. 1. Estratto della decisione.

Nome della madre — N. . . . del Reg. Gen. delle cause penali

Nome dell'avo — Il Tribunale (3) . . . di . . . . . . con sentenza del dì . . . . . . dichiarò . . . . . .

Cabila / Tribù / Villaggio — . . . . . . li . . . . . . 193 . . .

Religione — Il Cancelliere . . . . . .

Data e luogo di nascita: Giorno / Mese / Anno / Località / Regione — N. 2. Estratto della decisione. N. . . . del Reg. Gen. delle cause penali

Famiglia — Il Tribunale (3) . . . di . . . . . . con sentenza del dì . . . . . . dichiarò . . . . . .

Professione — . . . . . .

Ultimo domicilio — . . . . . . li . . . . . . 193 . . .

Segni caratteristici — Il Cancelliere . . . . . .

(1) Uomini o donne.
(2) L'indicazione del nome e soprannome pei sudditi italiani e stranieri deve essere fatta in caratteri latini e arabi.
(3) Civile o penale, di commissariato o di zona.

(Dimensioni del cartellino mm. 260 × 179).

N. 3.

ESTRATTO DELLA DECISIONE.

N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali.

Il Tribunale (1) . . . . di . . . .
con sentenza del dì . . . .
dichiarò . . . .

. . . . lì . . . . 193 . .

Il Cancelliere

. . . .

(1) Civile o penale, di commissariato o di zona.

N. 4.

ESTRATTO DELLA DECISIONE.

N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali.

Il Tribunale (1) . . . . di . . . .
con sentenza del dì . . . .
dichiarò . . . .

. . . . lì . . . . 193 . .

Il Cancelliere

. . . .

(1) Civile o penale, di commissariato o di zona.

N. 5.

ESTRATTO DELLA DECISIONE.

N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali.

Il Tribunale (1) . . . . di . . . .
con sentenza del dì . . . .
dichiarò . . . .

. . . . lì . . . . 193. . .

Il Cancelliere

. . . .

(1) Civile o penale, di commissariato o di zona.

N. 6.

ESTRATTO DELLA DECISIONE.

N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali.

Il Tribunale (1) . . . . di . . . .
con sentenza del dì . . . .
dichiarò . . . .

. . . . lì . . . . 193. . .

Il Cancelliere

. . . .

(1) Civile o penale, di commissariato o di zona.

N. 7.

ESTRATTO DELLA DECISIONE.

N. . . . del Reg. Gen. delle cause penali.

Il Tribunale (1) . . . . di . . . .

con sentenza del dì . . . .

dichiarò . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . li . . . . 193 . . .

Il Cancelliere

. . . .

(1) Civile o penale, di commissariato o di zona.

AMNISTIE — INDULTI — GRAZIE SOVRANE.

Data del decreto	Data della declaratoria	Natura ed estensione del beneficio ed eventuale condizione od obbligo	*Annotazioni*

Por (1) . . . .

Mod. n. 2
(Art. 1 del Regolamento).

CARTELLINO pel Casellario Locale - TRIBUNALE di . . . .

NOME E SOPRANNOME (2)	. . . .
Nome del padre	CARTELLINO DI RICHIAMO Vedi il nome di
Nome della madre	
Nome dell'avo	
Cabila Tribù Villaggio	. . . .
Religione	
Data e luogo di nascita: Giorno, Mese, Anno, Località, Regione	. . . . . li . . . . 193 . .
Famiglia	
Professione	Il Cancelliere . . . .
Ultimo domicilio	
Segni caratteristici	

(1) Uomini o donne.
(2) L'indicazione del nome e soprannome per i sudditi italiani e stranieri deve essere fatta in caratteri latini ed arabi.

MOD. n. 3
(Art. 5 del Regolamento).

TRIBUNALE (1) . . . . Casellario Locale

ELENCO dei cartellini relativi alla lettera o sillaba iniziale
(. . . . .)

NOME (2)	Soprannome	Paternità	Maternità	Cabila Tribù Villaggio	Numero progressivo delle decisioni annotate nel Cartellino

(1) Civile o penale, di commissariato o di zona.
(2) L'indicazione del nome e soprannome pei sudditi italiani e stranieri deve essere fatta in caratteri latini od arabi.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

(3969)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11585.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Fleischmann ved. Petrich di Eufemia, nata a Trieste il 19 gennaio 1885 e residente a Trieste, via A. Pacinotti n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Famiani-Petri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Fleischmann ved. Petrich sono ridotti in « Famiani-Petri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aldo fu Michele, nato il 28 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1860)

N. 11419-14200.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Francovich fu Giuseppe, nata a Trieste il 13 settembre 1880 e residente a Capodistria, Calle de Gallis n. 467, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Francovich è ridotto in « Franchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1861)

N. 11419-15657.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Iasbez fu Antonio, nata a Trieste il 23 giugno 1893 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Iasbez è ridotto in « Tassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1864)

N. 11419-15658.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Iasbiz fu Antonio, nato a Trieste il 13 ottobre 1888 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Iasbiz è ridotto in « Tassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Iasbiz nata Belvederi fu Alfonso, nata il 2 agosto 1893, moglie;
2. Sergio di Ettore, nato il 25 luglio 1921, figlio;
3. Fulvio di Ettore, nato il 25 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1865)

N. 11419-12978.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Iersich fu Pietro, nato a Trieste il 10 novembre 1877 e residente a Trieste, via della Guardia n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Iersich è ridotto in « Ierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Orsola Iersich nata Cidri fu Sebastiano, nata il 23 ottobre 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1866)

N. 11419/235/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Antonio di Antonia, nato a Sella delle Trincee il 6 giugno 1884 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 12, è restituito nella forma italiana di « Franceschini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

1. Francesca Franceskin nata Kavcic di Antonio, nata il 3 marzo 1893, moglie;
2. Vittorio di Antonio, nato il 27 giugno 1921, figlio;
3. Miranda di Antonio, nata il 28 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2429)

N. 11419/232/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Carlo fu Ferdinando, nato a Castagnevizza il 21 agosto 1896 e residente a Trieste, via Giuliani n. 11, è restituito nella forma italiana di « Franceschini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Angela Franceskin nata Ukmar di Giuseppe, nata il 26 maggio 1902, moglie;
2. Vanda di Carlo, nata l'11 novembre 1922, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 21 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2430)

N. 11419/106/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Francesco di Ferdinando, nato a Castagnevizza del Carso il 6 febbraio 1886 e residente a Trieste, via del Toro n. 4-III, è restituito nella forma italiana di « Franceschini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Vittoria Franceskin nata Gabrovic fu Francesco, nata il 23 maggio 1888, moglie;
2. Bruno di Francesco, nato il 24 marzo 1908, figlio;
3. Alba di Francesco, nata l'8 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, noticato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2431)

N. 11419/109/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Franceskin Giovanna ved. di Sebastiano nata Clarich, nata ad Aurisina il 16 maggio 1862 e residente a Trieste, via E. Toti n. 3-IV, è restituito nella forma italiana di « Franceschini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giuseppe fu Sebastiano, nato il 9 marzo 1896, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2432)

N. 11419/114/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iakomin Antonio di Antonio, nato a Sant'Antonio (Capodistria) il 6 gennaio 1900 e residente a Trieste, Rozzol n. 48-I, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Iakomin nata Zadnik fu Giuseppe, nata il 20 gennaio 1900, moglie;
2. Alberto di Antonio, nato il 23 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2433)

N. 11419/132/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iakomin Pietro di Martino, nato a Covedo il 9 giugno 1897 e residente a Trieste, via S. Davis 9, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cristina Iakomin nata Malnic di Michele, nata il 6 ottobre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2434)

N. 11419/292/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Albina di Antonio, nata a Trieste il 19 febbraio 1905 e residente a Trieste, Trebiciano n. 93, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mario di Albina, nato il 31 ottobre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2435)

N. 11419/295/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Albino di Bernardo, nato a Trieste il 19 ottobre 1901 e residente a Trieste, via Gropada n. 60, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Ludmilla Kralj nata Milcovich di Francesco, nata il 28 agosto 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 214.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 13 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pistoia — Intestazione: Scappini sac. Scappino di Giuseppe, per conto della Chiesa di S. Stefano in Serravalle Pistoia — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 8 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Mori Isolina fu Francesco, domic. a Subbiano — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 365, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 — Data: 7 giugno 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vercelli — Intestazione: Gaudenzio Andreotti fu Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 14 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Rossitto Carmela fu Francesco - Capodistria — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 70, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 8 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Arena Nunzio di Domenico Augusto — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 7, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3995)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 207.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 9 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza

di Salerno — Intestazione: Notar Liguori Ferdinando fu Nunziante da Controna, per conto di Ladato Vittoria — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 650, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 giugno 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3057)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 208.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 — Data: 4 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Baldini Egisto fu Lorenzo per conto di altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3935)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 26 giugno 1930-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Maserà di Padova, provincia di Padova, con orario limitato di giorno.

(4018)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di perfezionamento in Italia e all'estero, indetto dall'Istituto di soccorso « G. Kirner » di Firenze.

L'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » riconosciuto con decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, bandisce un concorso per il conferimento di due borse di studio di L. 4000 ciascuna ed una di L. 4500 da assegnarsi a giovani laureati che intendono perfezionarsi in Italia e di una borsa di studio di L. 5000 ed una di L. 7500 per giovani che intendono perfezionarsi all'estero.

Il concorso è riservato ai figli di ambo i sessi di soci viventi e defunti dell'Istituto, essendo soci i presidi e i professori di ruolo in servizio o pensionati dal 1921 delle Regie scuole medie (liceo-ginnasio, liceo scientifico, liceo artistico, istituto tecnico, istituto magistrale o ex scuola normale, scuola secondaria d'avviamento al lavoro, o ex scuola complementare o ex scuola tecnica, istituto nautico o collegio militare, limitatamente agli insegnanti civili).

I concorrenti non dovranno aver superato 30 anni di età al 15 settembre 1930 e dovranno aver conseguito da non oltre quattro anni la laurea in una Regia università italiana o in altro Istituto superiore avente per legge carattere universitario.

La laurea dovrà essere stata conseguita con una votazione non minore di novanta centesimi e negli esami speciali del corso di studi percorso dal candidato la media delle votazioni non dovrà essere inferiore ad ottanta centesimi.

Le borse sono assegnate per il solo anno accademico 1930-31.

Il pagamento delle borse sarà fatto in tre rate trimestrali anticipate, con le modalità e le garenzie per l'Istituto che a tempo opportuno saranno comunicate ai vincitori. L'ammontare delle borse è netto.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti saranno giudicati da una Commissione composta dal presidente dell'« Istituto Kirner », da un membro del Consiglio direttivo, da un socio dell'Istituto e da due professori universitari.

Tale Commissione redigerà una relazione motivata con la graduatoria di merito degli idonei, cioè di coloro che avranno raggiunto una votazione non inferiore ai quaranta cinquantesimi; ed il Consiglio direttivo dell'Istituto assegnerà le borse tenendo anche conto delle condizioni economiche del candidato e della sua famiglia. La decisione del Consiglio sarà presa entro il 31 ottobre 1930 e delle deliberazioni relative sarà data immediata comunicazione agli interessati.

Documenti.

I concorrenti dovranno presentare (in carta libera, a norma dell'art. 5, cap. III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e annesso allegato *A*, parte III, art. 177):

1° domanda diretta al presidente del Consiglio direttivo, nella quale il concorrente dichiari se intende concorrere a borsa di perfezionamento in Italia o all'estero, in quale disciplina e in quale Istituto universitario o equiparato intende iscriversi (salva per questa ultima indicazione la diversa assegnazione che possa essere fatta dalla Commissione giudicatrice). Dovrà essere esattamente indicato il domicilio dell'aspirante;

2° certificato di nascita;

3° certificato rilasciato dall'autorità scolastica competente, attestante essere il concorrente figlio di socio dell'« Istituto Kirner ». Questo certificato dovrà essere vistato dal Regio provveditore agli studi;

4° certificato di buona condotta rilasciato da non oltre tre mesi;

5° certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato da non più di tre mesi;

6° stato di famiglia del concorrente;

7° certificato dell'agenzia delle imposte del luogo di origine e di domicilio della famiglia del concorrente;

8° attestato degli studi compiuti, con l'indicazione delle votazioni conseguite negli esami speciali e in quello di laurea o di diploma;

9° tutti quei titoli di studio e quelle pubblicazioni che il concorrente creda di presentare nel suo interesse. Le pubblicazioni, anche dattilografate, devono essere presentate in tre copie almeno.

N.B. — I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 dovranno essere debitamente legalizzati.

La segreteria dell'Istituto verificherà l'esattezza formale delle domande e dei documenti ed in caso di irregolarità avvertirà gl'interessati, i quali dovranno provvedere alle necessarie rettifiche entro il termine di 15 giorni al massimo.

Le domande ed i documenti dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto Kirner (Firenze, corso Tintori n. 25) entro il 15 settembre 1930. Le domande presentate oltre tale data non saranno prese in considerazione.

La segreteria dell'Istituto è a disposizione dei concorrenti per ulteriori schiarimenti ed informazioni.

Il segretario: VIERI TORELLI. *Il presidente*: ENRICO BALDUCCI.

(4021)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.